

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

IL PRESIDENTE

Premessi

- la Nota dell'ANAC del 17 Gennaio 2016, che sancisce che i Fondi paritetici interprofessionali nazionali sono da considerarsi *“Organismi di diritto pubblico”*;
- la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18 febbraio 2016, n. 10, per la quale *“i Fondi sono tenuti ad applicare le procedure di aggiudicazione previste dal Codice dei Contratti Pubblici e sono vigilati dall'ANAC [...] quando selezionano soggetti prestatori di beni e servizi necessari per la loro organizzazione e per il loro funzionamento”*;
- il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 - *“Codice dei Contratti Pubblici”*, di seguito il *“Codice”*.
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (di seguito anche *“il Nuovo Codice”*), che all'Art. 226 comma 2, stabilisce che: *“a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: [...] b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte”*;
- che pertanto, in ragione di quanto precede, le disposizioni di cui Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. continuano ad applicarsi esclusivamente alle procedure pubblicate prima del 1° luglio 2023, data in cui hanno acquisito efficacia le disposizioni del Nuovo Codice;

Premesso che

- con Determina presidenziale del 13 gennaio 2023 (Prot. n. D23/228), è stato affidato alla società *“Fedam Technology S.r.l.”* (C.F./P.IVA: 06874291005) il servizio avente ad oggetto le *“forniture e servizi per il trasferimento e adeguamento dell'infrastruttura informatica del Fondo e relativa assistenza e del servizio di accentramento e coordinamento delle richieste ICT - CIG: 95854313E5”* (di seguito anche la *“Fornitura”*), per un importo complessivo massimo di € 74.973,58 (settantaquattromilanovecentosettantatre/58) al netto di IVA di legge;

- in data 1° marzo c.a. il Fondo ha sottoscritto l'Offerta (Prot. n. D23/1657) unitamente alla documentazione di gara (anche il "Contratto"), con termine previsto al 31 dicembre 2023;
- il Fondo, tenuto conto della scadenza del citato Contratto (Prot. n. D23/1657), ravvisata la necessità di dotarsi di similare fornitura e connessi servizi, ha avviato una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. a del D.L.gs. 36/2023, ad Operatore economico specializzato della fornitura di «*servizi per il mantenimento dell'Infrastruttura informatica del Fondo e fornitura delle relative licenze*», trasmettendo attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale "TRASPARE" la Richiesta di Offerta (Prot. n. G23/550 del 21 dicembre 2023) e relativa documentazione allegata;
- nelle more dell'espletamento dell'indetta procedura per l'individuazione di un nuovo Affidatario è da ritenersi indispensabile per il Fondo garantire, fino al 15 marzo 2024, la regolare prosecuzione del Servizio (CIG: 95854313E5) affidato a "Fedam Technology S.r.l." e un correlato aumento delle prestazioni del contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D23/1657), che tenga conto:
 - i. dell'urgente necessità di adeguare l'infrastruttura informatica del Fondo, oggetto del Contratto in essere (D23/1657), mediante la creazione di un nuovo dominio/foresta *Active Directory* per aumentare/massimizzare il livello di sicurezza e le capacità funzionali dell'attuale infrastruttura *core* ad oggi non più aggiornabile e upgradabile;
 - ii. della necessità di assicurare la prosecuzione dell'attività di manutenzione e assistenza a canone svolta dall'Affidataria a garanzia della corretta operatività dei sistemi informatici;
 - iii. dell'esigenza di garantire il rinnovo dei canoni di manutenzione e assistenza e delle licenze in uso ed in scadenza entro il 15 marzo 2024, indispensabili per il funzionamento dell'infrastruttura informatica del Fondo;
 - iv. dell'esigenza, in considerazione delle variazioni in organico nel contempo intervenute e delle caratteristiche strutturali della nuova sede, di incrementare di n. 3 (tre) unità le apparecchiature telefoniche, già oggetto di fornitura con l'affidamento in essere;
- le suddette necessità ravvisate dal Fondo possono essere soddisfatta mediante un incremento delle prestazioni, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del Codice, legate al Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D23/1657);
- a tal riguardo, si evidenzia che la variazione in aumento delle prestazioni legate al Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D23/1657) corrisponde ad un'integrazione economica compresa nella misura del "quinto d'obbligo" come previsto e disciplinato dal comma 12 dell'Art. 106 del Codice;

Ritenuto che

- per le motivazioni sopra esposte è indispensabile per il Fondo prorogare la durata del Contratto (Prot. n. D23/1657) con la società "Fedam Technology S.r.l." fino al 15 marzo 2024;

- la proroga, diversamente dal rinnovo, ha il solo effetto di differire il termine finale del rapporto contrattuale che, pertanto, resta integralmente regolato dal Contratto (Prot. n. D23/1657);
- la proroga è disciplinata dall'Art. 106, comma 11 del Codice che recita: *“La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga [...]. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”*;
- il Contratto (Prot. n. D23/1657) prevede esplicitamente all'Art. 10.7, rubricato “Modifiche del Contratto durante il periodo di efficacia”, la possibilità di proroga, ai sensi dell'Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., limitatamente *«al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente»* nonché necessario alla conclusione del servizio in essere e delle operazioni di gara per il nuovo affidamento;
- il comma 12 dell'Art. 106, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che *«La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto»*;
- le necessità del Fondo sopra descritte, possono essere soddisfatte mediante un incremento delle prestazioni, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del Codice, legate al Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D23/1657) per un importo pari a € 14.121,84 (quattordicimilacentotrentuno/84) al netto di IVA di legge;
- l'importo complessivo del Contratto (Prot. n. D23/1657) rideterminato a seguito dell'aumento delle prestazioni è di € 89.095,42 (ottantanovemilenoventacinque/42) al netto di IVA di legge;

Preso atto che

- le motivazioni sopra esposte rendono necessario per il Fondo assicurare la prosecuzione del Servizio (CIG n. 95854313E5) nelle more del completamento della nuova procedura di affidamento indetta mediante il ricorso alla proroga tecnica ex Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. fino al 15 marzo 2024;
- per le stesse ragioni, tenuto conto della necessaria attivazione della proroga tecnica, si rende indispensabile per il Fondo incrementare le prestazioni oggetto del Contratto in scadenza: per garantire la prosecuzione dei servizi a canone ed assicurare le forniture (es. licenze, nuovi apparecchi telefonici) indispensabili per l'operatività dell'infrastruttura informatica (es. rinnovo

licenze) e per far fronte alle urgenti esigenze emerse per il Fondo (es. nuovi apparecchi telefonici; creazione del nuovo dominio/foresta *Active Directory*);

- la suddetta variazione in aumento delle prestazioni legate al Contratto originario in corso di esecuzione (Prot. n. D23/1657) corrisponde ad un'integrazione economica compresa nella misura del "quinto d'obbligo" come previsto e disciplinato dal comma 12 dell'Art. 106 del Codice;
- la società "Fedam Technology S.r.l.", per le vie brevi, è stata informata della necessaria proroga tecnica e dell'incremento delle prestazioni conseguenti, con applicazione degli stessi prezzi, patti e condizioni del Contratto originario (Prot. n. D23/1657), tenuto conto delle ulteriori esigenze (servizi e forniture) ravvisate dal Fondo;
- è congruo stabilire, in ragione delle motivazioni sopra esposte, una proroga del termine contrattuale massima fino al 15 marzo 2024, funzionale a garantire la prosecuzione del Servizio nelle more dell'esecuzione della procedura di affidamento indetta mediante richiesta di offerta (Prot. n. G23/550 del 21 dicembre 2023);
- in ogni caso, il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della "Fedam Technology S.r.l.", ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'Art. 1671 c.c., qualora, intervenuta l'aggiudicazione della nuova procedura di affidamento il servizio venga avviato dal nuovo affidatario prima del 15 marzo 2024;
- il corrispettivo massimo erogabile per il periodo di proroga con "Fedam Technology S.r.l.", è per un importo complessivo pari ad € 14.121,84 (quattordicimilacentotrentuno/84) al netto di IVA di legge tenuto conto dell'incremento delle prestazioni richieste, corrispondenti ad un'integrazione economica compresa nella misura del "quinto d'obbligo" come previsto e disciplinato dal comma 12 dell'Art. 106 del Codice;
- l'importo indicato trova copertura contabile in considerazione della presenza a valere sul Bilancio del Fondo per l'annualità 2023 di adeguato impegno di spesa nel Capitolo "Attività di Gestione" sottovoce "AG2.2.3 – Apparecchiature elettroniche", "AG2.2.4 - Software", "AG2.3.3 – Consulenze", e "AG3.1.2 – Utenze e servizi" e nel capitolo "Attività Propedeutiche", sottovoci "AP2.1.3 – Apparecchiature elettroniche", "AP2.1.4 – Software" e "AP2.2.10 – Consulenza";
- non sussiste la necessità di generare un nuovo CIG, come orientamento espresso dall'ANAC, "quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. di autorizzare il R.U.P. alla “proroga tecnica”, ai sensi dell’Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del Contratto (Prot. n. D23/1657) per la *“fornitura e servizi per il trasferimento e adeguamento dell’infrastruttura informatica del Fondo e relativa assistenza e del servizio di accentramento e coordinamento delle richieste ICT - CIG: 95854313E5”* stipulato con la società “Fedam Technology S.r.l.” (C.F./P.IVA n. 06874291005), con sede legale in Roma (RM), alla Via Fontanellato n. 49 – 00142;
2. che la proroga tecnica del predetto Contratto (Prot. n. D23/1657) è fino al 15 marzo 2024, ed è funzionale a garantire la prosecuzione del Servizio nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario nel rispetto delle indicazioni di cui all’Art. 106, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. *nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario;*
3. di autorizzare, costituendo un’integrazione economica compresa nella misura del “quinto d’obbligo” come previsto e disciplinato dal comma 12 dell’Art. 106 del Codice, l’incremento delle prestazioni del contratto originario per il suddetto periodo di proroga per un importo di € 14.121,84 (quattordicimilacentotrentuno/84) al netto di IVA di legge, inclusivo dei canoni e rinnovi ricorsivi e delle nuove esigenze nel contempo sorte per il Fondo;
4. che il Fondo si riserva il diritto di recesso anticipato da esercitarsi con preavviso di 10 (dieci) giorni, e con rinuncia espressa della “Fedam Technology S.r.l.”, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, sia pure di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all’Art. 1671 c.c., qualora, completati gli interventi da eseguirsi sulla Infrastruttura Informatica, l’effettiva consegna ed installazione dei nuovi apparecchi telefonici sia eseguita prima del 30 novembre 2023;
5. che il R.U.P., nominato con Determinazione a contrarre del 13 gennaio 2023 (Prot. n. D23/228), curi tutti gli adempimenti relativi alla suddetta procedura ed è, altresì, delegato alla firma della proroga;
6. di pubblicare la presente, ai sensi degli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale del Fondo www.fondoforte.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Acquisizione di beni, servizi e lavori”.

Il Presidente

Paolo Arena

Firmato Digitalmente

(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Hai richiesto la verifica di 1 documenti

✔ 1 documenti verificati con successo

⚠ 0 Verifiche non riuscite



Sono state verificate **1 firma** sul documento **Fedam Technology S.r.l._Determina proroga tecnica e aumento del V_CIG 95854313E.pdf.p7m**

[APRI CARTELLA](#) [ESTRAI](#) [VISUALIZZA IL FILE](#) [REPORT](#) [CHIUDI DETTAGLI](#)

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
|  Firma: PAOLO ARENA |  29.12.2023 |  15:37:25 (UTC) |  |  |
|--|--|--|---|---|

 verificato con successo  parzialmente verificata  non verificata

[VERIFICA UN ALTRO FILE](#) [TORNA ALLA HOME PAGE](#)

[IL TUO FEEDBACK È MOLTO IMPORTANTE PER NOI. RISPONDI A QUESTO BREVE QUESTIONARIO ED AIUTACI A MIGLIORARE.](#)